

Verbale della Seduta Consiliare del 24 aprile 2018 n.23

L'anno 2018, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 15.00 nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli su convocazione epistolare del Presidente (Prot. 4957/2018) sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;
3. Approvazione del verbale delle sedute del 10/04/2018 e del 17/04/2018;
4. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;
5. Elezione componente del CdA per la Fondazione per l'Alta Formazione dell'Avvocatura Napoletana: determinazioni;
6. Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;
7. Elezione componente del CdA dell'Organismo di Mediazione COA: determinazione;
8. Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;
9. Varie ed eventuali;

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

Avv. Maurizio BIANCO	Presidente	Presente
Avv. Vincenzo PECORELLA	Consigliere Segretario	Presente
Avv. Giuseppe SCARPA	Consigliere Tesoriere	Presente
Avv. Giacomo CARINI	Vice Presidente	Presente
Avv. Salvatore IMPRADICE	Vice Presidente	Presente
Avv. Arturo FROJO	"	Presente
Avv. Roberto FIORE	"	Presente
Avv. Alfredo SORGE	"	Presente
Avv. Stefania ARMIERO	"	Presente
Avv. Maria Giuseppina CHEF	"	Assente

Avv. Nathalie MENSITIERI	“	Presente
Avv. Patrizia INTONTI	“	Presente
Avv. Alba SALVATI	“	Assente
Avv. Armando ROSSI	“	Presente
Avv. Giuseppe NAPOLITANO	“	Assente
Avv. Lucio CRICRI’	“	Presente
Avv. Dina CAVALLI	“	Presente
Avv. Antonio VALENTINO	“	Presente
Avv. Sabrina SIFO	“	Presente
Avv. Ilaria CRISCUOLO	“	Presente
Avv. Gabriele ESPOSITO	“	Presente
Avv. Ilaria IMPARATO	“	Presente
Avv. Elena DE ROSA	“	Presente
Avv. Luca ZANCHINI	“	Presente
Avv. Carmine FORESTE	“	Presente

Alle ore 16,40 il Presidente apre la seduta.

PRESIDENTE: Vi invito a ricordare l’Avvocato Ernesto Alfredo Ricciardi, nato a Salerno il 24.06.1935.

Dopo avere svolto la Pratica Forense presso lo studio dell’Avvocato Alfonso M. Scielzo, l’Avvocato Ricciardi, è stato iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli con delibera del 05.07.1962.

Medaglia d’oro al Merito Forense, si distingue nell’attività di Avvocato per il suo riconosciuto impegno professionale.

La sua scomparsa provoca un senso di vuoto nei colleghi ed in tutte le persone che lo hanno conosciuto.

Il Consiglio affida ai posteri il ricordo dell’indiscusso prestigio professionale dell’illustre Avvocato Ernesto Alfredo Ricciardi.

- Ricordo a tutti voi che venerdì 27 ci sarà l'Assemblea per l'approvazione del bilancio, quindi vi prego di intervenire e di coinvolgere i colleghi per questa importante fase della nostra Consiliatura.
- Vi comunica, altresì, che oltre al passaggio in Consiglio di facoltà dell'Università Parthenope della nostra bozza di protocollo per l'anticipazione della pratica forense di sei mesi, è notizia di oggi, per questo devo ringraziare il Consigliere Cricrì, che si è molto attivato per facilitare questo passaggio in Facoltà, l'approvazione del Consiglio di Facoltà della Federico II della medesima bozza; quindi a breve vi sarà comunicata la stipula delle due convenzioni.
- Oggi abbiamo avuto la riunione di Concerto tra i Presidenti degli Ordini circondariali sulle questioni attinenti le criticità del Consiglio distrettuale disciplina. La discussione è stata ampia, ha coinvolto sia le esigenze di natura economica, che lavorativa del Consiglio distrettuale; in ordine alla richiesta di un nuovo dipendente, i Consigli esamineranno le loro piante organiche e lo stesso farà il nostro Consigliere Segretario che ci illustrerà nelle prossime sedute. Passo la parola al Consigliere Segretario per le sue comunicazioni.

Comunicazioni del Presidente

Prot. 4961/2018: (Richiesta nomina componente Comitato Tecnico Scientifico Borsa Immobiliare di Napoli – CCIAA Napoli): si rinvia;

Prot. 4960/2018: (Relazione Avv. Roberto Giovane di Girasole sull'attività in corso di svolgimento): si rinvia;

Prot. 4954/2018: (Richiesta contributo per spettacolo teatrale): si rinvia;

Prot. 4953/2018: (Sospensione piattaforma elimina code ondemand sportelli UNEP Napoli): si rinvia;

Prot. 4921/2018: (n. 3 –C-2018 – Anticorruzione e trasparenza – Delibera ANAC n. 141 - 2018 del 21/02/2018): si rinvia;

Prot. 4854/2018: (TIAP – Ordine di servizio relativo all’implementazione e razionalizzazione del prospetto di classificazione degli atti da inserire al TIAP): si esprime parere favorevole;

Prot. 4763/2018: (Seminario Pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull’Equo compenso. Roma – 18 aprile 2018): si rinvia;

Prot. 4608/2018: (Esposto Giudice Rachiglio): si rinvia;

Prot. 4606/2018: (Quesito LR Campania n. 4/2011, art. 1 c. 43 ed artt. 30 c. 2 e 40 c. 3 Regol. Reg. 12/2011): si rinvia;

Prot. 4550/2018: (Richiesta parere vpo): si esprime parere favorevole;

Prot. 4518/2018: (o.d.s. n. 49/2018 Procura Napoli): si rinvia;

Prot. 4463/2018: (o.d.s. n. 48/2018 Procura della Repubblica): si rinvia;

Prot. 3964/2018: (Esposto contro GdP Na Chieffo): si rinvia;

Prot. 3320/2018: (Elezioni rinnovo componenti il Comitato delegati 2019/2022): si rinvia;

Prot. 3131/2018: (XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania – convocazione Comitato organizzatore e Commissione di lavoro per il 9 marzo 2018): si rinvia;

Prot. 2999/2018: (Delibera consiliare 1 febbraio Coa Roma): si rinvia;

Prot. 2621/2018: (XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania): si rinvia;

Prot. 2616/2018: (Convenzione tra Dipartimento Giurisprudenza università Federico II e Comitato scientifico Osservatorio Giuridico di ascolto e di orientamento sui diritti sociali COA Napoli): si rinvia;

Prot. 2252/2018: (Richiesta di sgravio): si rinvia;;

Prot. 2444/2018: (Determinazione presidenziale n. 181/2017 – Procedura per la formazione di liste per avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza. Richiesta pubblicazione avvisi.): si rinvia;;

Prot. 2159/2018: (Proposta CNF di riforma costituzionale dell’art. 111 Cost): si rinvia;

Prot. 1355/2018: (Credenziali di firma digitale agganciate alla CNS di altro professionista): si rinvia;

Prot. 14639/2017: (Richiesta nomina Rappresentante del COA di Napoli all’interno del Comitato di indirizzo della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa): si rinvia;

CAPO 2 - Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere:

- Comunicazioni del Consigliere Segretario-

- Sono pervenuti alcuni provvedimenti del Consiglio distrettuale di Disciplina e poiché noi siamo legittimati eventualmente ad impugnare i provvedimenti, vi leggerò il nome dell'Avvocato sottoposto al procedimento ed il relativo provvedimento che sono a vostra disposizione. Se non vi sono motivi di impugnazione o qualcuno non li evidenzia, li mettiamo agli atti.

Prot. 5018/2018: (Proc. Disciplinari – Richiami verbali CDD Napoli): **Omissis..**

Prot. 4936/2018: (Proc. Disciplinari – Archiviazioni CDD Napoli): **Omissis..**

Un'altra comunicazione che devo fare al Consiglio riguarda il prossimo Piano di Offerta Formativa, per il quale invito già da adesso i Consiglieri delegati ed il Consiglio a predisporre ogni attività per poter procedere alla richiesta di Associazioni e soggetti che intendono parteciparvi; volevo sottoporre, però, al Consiglio alcune criticità che sono sorte già dal primo svolgimento del piano di offerta formativa; in sostanza da più parti mi è stato segnalato che in più occasioni, almeno nel 50% dei casi, risultano organizzati eventi di pari importanza, comunque di grande qualità, sia nella Sala Metafora che contestualmente nella Sala Girardi: questo finisce per penalizzare sia i relatori, sia chi ha organizzato, sia i colleghi che partecipano ai convegni. La preghiera alla Commissione formazione per la prossima elaborazione del piano di offerta formativa di stringere semmai il numero degli eventi, ma di cadenzarli per dare modo a tutti di scegliere con serenità, evitando accavallamenti.

CONSIGLIERE CAVALLI: Pensavamo che ci fosse solo una sala a disposizione e che non ci fosse l'accavallamento, invece, visto che sono distribuiti sulle due sale, staremo più attenti, magari ci consentiamo dei tempi più lunghi per analizzare tutto il piano dell'offerta formativa per evitare accavallamenti.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Se il Presidente condivide, sarei dell'avviso di partire per il prossimo POF già con le prime informazioni, così ci teniamo abbastanza nei tempi e partiamo a settembre.

PRESIDENTE: Cercherei di dare in questa seconda parte dell'anno un po' di favore alle Commissioni costituite dopo l'approvazione del POF.

CONSIGLIERE CAVALLI: Quindi l'invito è in contemporanea Associazioni e Commissioni o creare un time differenziato?

PRESIDENTE: Visto che le aule sono quelle, lo direi prima alle Commissioni, così da farle entrare nel meccanismo con un po' di abbrivio temporale. Le associazioni già hanno compreso il meccanismo; partirei con le Commissioni.

CONSIGLIERE VALENTINO: Presidente, non abbiamo già una corsia preferenziale rispetto ad un evento che è stato magari organizzato da una associazione, anche in via preventiva? Mi è capitato di verificare che anche se un'associazione ha proposto un'iniziativa presso la sala "x", poi, magari a seguito di un'istanza di un Consigliere quella stessa aula è stata tolta all'associazione di turno perché aveva più valenza, anche se proposta successivamente, quell'iniziativa del Consigliere. Chiedo conferma se questo è vero, perché se si abbiamo già una sorta di regola prefissata.

PRESIDENTE: No, non abbiamo questa regola, salvo esigenza di natura logistica di del Consiglio e di urgenze che possono consigliare uno spostamento.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Un'altra cosa sulla quale vi prego di fare attenzione, perché sarà oggetto di prossimi provvedimenti, è la questione degli Avvocati Stabiliti. Abbiamo sostanzialmente da valutare alcune posizioni che riguardano le nuove iscrizioni in Albo Avvocati Stabiliti ed altre posizioni che riguardano invece la richiesta di trasferimento da Albo Avvocati Stabiliti in Albo ordinario; all'interno di queste abbiamo diverse situazioni che in linea generale si concretizzano in quelle che riguardano l'osservanza o meno dei requisiti infratriennali per entrare a fare parte nell'Albo ordinario ed una seconda fattispecie che si riassume nell'osservanza o meno dei requisiti infratriennali per entrare a fare parte nell'Albo, a cui si aggiungono le circostanze che pure vanno valutate e cioè che questi, nel corso del triennio, hanno posto in essere comportamenti deontologicamente rilevanti. La questione è molto importante perché dobbiamo contemperare diverse esigenze. Al momento, mi limiterò ad offrirvi il quadro normativo e giurisprudenziale, così che potrete fare le vostre

riflessioni e, quindi, quando dovremo valutare le singole posizioni, decidere caso per caso sia il dispositivo, sia la motivazione di accoglimento o di rigetto. Partirei dal provvedimento che riguarda la nuova iscrizione in albo Avvocati stabiliti. Il Consiglio su questo argomento, utilizzando una motivazione, che dopo cercherò di sintetizzarvi ma che dovrete già conoscere, ha sempre rigettato l'iscrizione in albo stabiliti per motivazioni attinenti soprattutto al fatto che le dichiarazioni rese dai dottori, poi, Abogados, che chiedevano l'iscrizione in albo Avvocati stabiliti, erano motivazioni che ci facevano rendere conto che il percorso seguito da questi ragazzi per poter accedere all'albo degli Abogados era un percorso che utilizzava malamente una norma di legge, consentendogli, attraverso il suo uso distorto, di potersi iscrivere in albo degli Avvocati stabiliti italiani senza superare l'esame di abilitazione al quale si sottopongono tutti gli anni circa 3.500 praticanti, di cui solo circa il 25% finisce per superare.

Ed è questo un dato da tenere presente. Nel passato, in un periodo ben delimitato, il Coa di Napoli ha iscritto circa 136 Abogados, che sono quelli iscritti oggi all'albo speciale e che chiedono o chiederanno il trasferimento in albo ordinario, decorso il triennio di cui sopra.

Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della "condotta irreprensibile". Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d'origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell'ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l'esercizio della professione in condizioni preclusive per l'ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso del diritti".

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata

acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprendibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall'ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto”.

L'abuso del diritto è una locuzione che ha la sua origine in Germania (*Verwirkung*) e si fonda sul principio che l'ordinamento appronta la sua tutela solo a seguito di un giudizio di meritevolezza dell'interesse che si vuole tutelare (articoli 833, 1175, 1322 e 1375 del Cc).

In campo processuale tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse.

La locuzione è venuta in auge in tempi recenti in ambito tributario, da quando l'articolo 1 del Dlgs n. 128 del 5 agosto 2015 dà la definizione di abuso di diritto come configurato da una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti: operazioni non opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

L'aspetto importante che rileva in questa sede è che proprio l'ordinanza delle sezioni Unite 27 luglio 2015 n. 15694 della Corte di Cassazione ha evidenziato che il Consiglio dell'Ordine ha il potere di verificare se - attraverso il noto percorso transfrontaliero di per sé solo formalmente legittimo - il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l'esercizio della professione stessa.

E per ciò che rileva, tale valutazione non è sindacabile dal Giudice di legittimità.

La recente lettura costituzionalmente orientata del Tar Lazio aggiunge a questo quadro normativo una ricostruzione del quadro normativo dal quale, nel caso di cui ci occupa, il richiedente fa discendere il suo diritto all'iscrizione che mi sembra il caso di riferire al Consiglio.

Per effetto della ley n. 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di abilitazione professionale.

Venuto a conoscenza della novità normativa, il Ministero della Giustizia ha avuto una lunga interlocuzione con le Autorità Spagnole al fine di ottenere chiarimenti in merito al corretto procedimento di acquisizione del titolo in discorso, come ridefinito dalla ley n. 34/2006.

Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI (richiesta n. 35651), l'Amministrazione della giustizia inoltra richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado (come risultante dal sistema IMI stesso) - sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese; le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della

Giustizia.

Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge n. 34/2006, da cui si desumeva che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come "licenciados" entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 31 ottobre 2013), senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti (master ed esame di Stato). Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, pertanto, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006. Come risulta dalla documentazione agli atti, il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624). Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna. Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e

che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell'iscrizione. La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all'attenzione della Commissione europea, che sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate. Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Espanola, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso n. 49272 (Min. Giust., 12.1.2018), esplicitamente confermava che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge", aggiungendo che "attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre". In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016, si decideva, dunque, all'unanimità delle autorità intervenute (tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense), di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna. Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, deve ritenersi, in casi analoghi, tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, siano del tutto carenti dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e

non possano, dunque, vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato.

Cio premesso, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnole, l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo generalmente in un' isola delle Canarie, nonché l'assenza di qualsivoglia attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai esercitare ed anzi, con la confessata dichiarazione di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta da qualificarsi come abuso del diritto ed assenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione;

Nelle ipotesi sottoposte al nostro vaglio caso, senza voler anticipare una valutazione che deve essere adottata per singoli casi, quasi tutti i richiedenti, se non tutti, non hanno dimostrato di aver rispettato la normativa ed in particolare l' 6 del D.Lgs 96/2001 che obbliga l'avvocato stabilito a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva. Tali requisiti sono quasi sempre assenti nel fascicolo dei richiedenti, né questi hanno provato l'osservanza e l'adempimento. Sul punto, la normativa è chiara e prevede un obbligo che quasi sempre non appare essere stato soddisfatto.

Vi è poi la vicenda degli stabiliti che nel corso del triennio hanno posto in essere comportamenti deontologicamente rilevanti.

Invero, devo evidenziarvi che per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori;

che l'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001);

che l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia il titolo di "avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel caso di laurea omologata in Spagna;

che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014);

che la qualifica di "stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla "sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera 'S' ovvero dell'abbreviazione 'stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014).

che dalla documentazione prodotta in atti da alcuni, in seguito alla precisa richiesta di questo Consiglio risulta che essi si sono qualificati con il titolo di "Avvocato" o "Avv" e che, quindi, tali violazioni per le quali sarà interessato il Consiglio distrettuale di disciplina per le sue determinazioni, possono concretizzare una condotta non irreprensibile tenuta da richiedente, ostantiva all'iscrizione in albo ordinario, come per chiunque chiedi l'iscrizione.

Per questi richiedenti, il Consiglio dovrà valutare se iscrivere ed inviare gli atti al Distrettuale di disciplina ovvero non iscrivere, rimettendo preventivamente gli atti al CDD per una valutazione dei comportamenti tenuti dai richiedenti e per la verifica della osservanza dei principi deontologici.

Naturalmente non mi sfuggono le implicazioni sociali dei provvedimenti che andremo ad adottare ma era necessario che vi fornissi i dati normativi e soprattutto vi rendessi edotti che a fronte di un numero esiguo di persone che hanno sostanzialmente acquistato, nel senso di "comprato" all'estero e pagato il titolo per svolgere la

professione, vi sono migliaia di ragazzi che seguono il percorso regolare per scelta di correttezza procedimentale e restano anni ed anni in attesa di poter entrare in albo Avvocati. Alcuni anche perché non hanno le medesime disponibilità economiche dei loro Colleghi più “fortunati”.

Infine, da valutare anche il comportamento, assolutamente deprecabile eticamente, di chi per evitare di vedersi rigettata la richiesta di iscrizione in albo stabiliti, con artifici degni di ben altro commento, si sono iscritti altrove ed ottenuto in quell’Ordine, dopo il triennio, l’iscrizione in quell’albo ordinario, si sono trasferiti a Napoli, nella maggior parte dei casi evitando accuratamente di evidenziare il loro status originario.

Un giochino che meriterebbe una valutazione a parte.

E che forse, pure andrebbe fatta se volessimo essere seri fino in fondo.

La questione è complessa, ma voglio concludere che una grande parte di responsabilità è certamente del Consiglio Nazionale Forense, che nascondendosi dietro il fatto che sono anche Giudici che decidono sui nostri provvedimenti e, quindi non possono esprimere prima un parere, hanno messo in condizione i Consigli degli Ordini di decidere tra loro con conseguenze devastanti per la diversità di provvedimenti tra regione e regione, distretti e distretti.

Un Coa importante, come quello napoletano, che ha avuto già tanto coraggio a compiere nel passato alcune scelte, se deve prendere atto delle enormi criticità innanzi evidenziate, potrebbe anche ridursi a valutare la sola ipotesi tecnicamente e giuridicamente corretta e cioè il solo dato formale che al momento mi pare essere quello di controllare solo ed esclusivamente la sussistenza dell’attuale iscrizione nell’albo spagnolo.

E sarebbe una soluzione che vi propongo solo corretta dal punto di vista tecnico.

Non è a mio parere, invece, assolutamente giustificabile l’aver posto nel triennio comportamenti deontologicamente scorretti come ad esempio uno di quelli che a precisa contestazione, lo ricorderete, ha placidamente affermato di essersi costituito come Avvocato ma sempre congiuntamente ad un altro Avvocato”, come se la

spendita del titolo di Abogado Stabilito fosse una facoltà e non un obbligo. Rispetto all'impudenza, il Consiglio non potrà fingere di non aver compreso.

CONSIGLIERE ZANCHINI: I casi andranno trattati singolarmente?

PRESIDENTE: Sì.

CONSIGLIERE ROSSI: Anche perché non ricordiamo tutti i casi singoli, quella del Consigliere Segretario era una disamina sicuramente di carattere generale. Sempre dal punto di vista generale qualche considerazione vorrei farla, perché è vero che in passato non abbiamo iscritto, proprio basandoci su questo famoso abuso del diritto, quindi abbiamo rigettato tutte le richieste e questo corrisponde assolutamente al vero. Questa prassi, però, ritengo che oggi debba ritenersi superata, perché ci sono state varie pronunce giurisdizionali non solo nel nostro paese, ma c'è giurisprudenza comunitaria in tal senso in merito all'accesso alla professione. Dobbiamo sicuramente meditare su questa tematica, cercando di rilanciare gli interessi contrapposti, che dobbiamo cercare di bilanciare, quali la libertà di formazione e di circolazione in ambito europeo, la garanzia di adeguati standard formativi nel nostro paese, il rispetto dei requisiti per l'iscrizione, che sono dati oggettivi che dobbiamo assolutamente seguire. Bisognerebbe attendere, in verità, le decisioni dell'Unione Regionale, perché è stata formata una Commissione regionale, di cui fanno parte il Consigliere Segretario ed il sottoscritto. Quindi, entro la prossima riunione dell'Unione Regionale potrebbe essere sancito qualche principio di diritto che potrebbero condividere tutti gli Ordini del distretto. Penso sia preferibile attendere per giungere ad una posizione comune.

Comunque, al di là di questo, direi di approfondire bene la giurisprudenza, perché quella sentenza del TAR di cui parlava il Consigliere Segretario la leggo diversamente da lui, in quanto credo che quella sentenza dica semplicemente che l'Avvocato non ha diritto al risarcimento danni, per il solo fatto del prolungamento dei termini della sciolta riserva del Consiglio dell'Ordine: il Tar ha giustificato l'Ordine affermando semplicemente che la procedura è diventata più complessa, quindi richiede un'istruttoria più lunga. Altro in quella sentenza non ho letto.

CONSIGLIERE FROJO: Condivido una cosa tra quelle affermate dal Consigliere Rossi sull'attendere l'unione regionale per una posizione comune, nonché ho ascoltato la esaustiva e completa relazione del Consigliere Segretario cui faccio un plauso. Volevo solo porre all'attenzione del Consiglio che le ultime novità giurisprudenziali sono nel senso di una ristrettezza nella valutazione ai fini della iscrizione: ciò che ha sempre seguito questo Consiglio dell'Ordine che è stato sempre molto attento e non ha iscritto, tranne quel breve periodo tra la prima e la seconda sentenza delle Sezioni Unite. Vorrei anche farvi riflettete tutti quanti i Consiglieri su una cosa che sappiamo tutti, sappiamo tutti che queste frequenze e il conseguimento di queste lauree spagnole con l'iscrizione in Spagna e, poi, in Italia sono solo delle formalità inutili, una scorciatoia per chi ha questa possibilità economica di poter fare questo tipo di operazione. Non siamo ipocriti! Ogni anno vengono da noi esclusi nell'Albo professionale circa il 75% dei giovani praticanti che hanno fatto pratica qui, proprio perché vi è una selezione abbastanza rigida della Commissione esaminatrice. È una cosa che dobbiamo tenere presente, al di là delle amicizie e delle pressioni che ognuno può avere. Questo è un fatto di coscienza e di rispetto nei confronti di quei giovani che si impegnano, che affrontano anche più volte l'esame e, poi, finalmente diventano Avvocati. Vi volevo solo far riflettere un attimo sulla sostanza del problema, che ci ha illustrato egregiamente il Consigliere Segretario.

CONIGLIERE SIFO: Concordo con quello che ha detto il Consigliere Segretario. Queste ristrettezze di valutazione come possono essere lette dai colleghi oggi iscritti? Ci ritroviamo attualmente iscritti all'Albo ordinario, Avvocati stabiliti in un altro Ordine e che dopo essere passati in albo ordinario, si trasferiscono nel silenzio e senza controllo nell'albo di Napoli. Questo fatto crea discriminazioni.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Foreste.

CONSIGLIERE FORESTE: : Il tema si ricollega a una questione che è all'ordine del giorno, che interessa noi direttamente e chi ama e ha intenzione di sposare questa professione. Sicuramente ad oggi si registrano non proprio poche problematiche in merito a quello che è l'attuazione sistema per l'accesso alla professione, nonostante

l'entrata in vigore o meglio l'applicazione da dicembre di quest'anno delle nuove modalità di svolgimento dell'esame, che cambiano le regole, ma che in sostanza non cambierà lo stato dell'arte, quello che vede migliaia e migliaia di candidati di approcciare alla prova scritta per poter accedere alla probabile prova orale. Non mi permetto di allarmare o accusare nessuno di eventuali scelte politiche, di fissare percentuali basse per limitare l'accesso alla professione e far fronte a quello che è un problema che riguarda direttamente noi, cioè l'iscrizione di Avvocati agli Albi italiani, con un rapporto di 4 Avvocati ogni mille abitanti, ma sta di fatto che genera un fenomeno che tutti conosciamo, lotta all'accaparramento clientelare. Questo stato dell'arte si ripercuote su validissimi colleghi, che nonostante esercitino quotidianamente la professione, si ritrovano anno per anno a sostenere l'esame, quindi non è un problema di essere preparati, è necessario un sistema che garantisca che il soggetto preparato e idoneo possa superare l'esame. Le storie che conoscete tutti lasciano notevoli perplessità sull'effettività di questo sistema che possa premiare la meritocrazia, proprio a testimonianza di questi colleghi che si ritrovano costretti a ripetere l'esame. Mi sembra logico che questi colleghi possano ricorrere a sistemi alternativi, ma legittimi, riconosciuti dalla legge, sistemi sui quali abbiamo diverse pronunce, come diceva giustamente il Consigliere Rossi, della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, pronunce del Tar, della Corte di Cassazione, da ultimo la sentenza del Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17 luglio 2014 che statuisce il seguente principio di diritto che deve escludersi l'abusività di un diritto, a seguito del superamento di esami universitari e che faccia il percorso all'estero, esclude quella che noi stiamo definendo abuso di diritto. Il problema non è individuare l'abuso di diritto nei confronti di coloro che rispettano le norme e accedono al sistema. Essi fanno un percorso, adempiono ai loro obblighi previsti dalla legge e giustamente pretendono di essere iscritti agli Albi e di svolgere la professione come Avvocato in albo ordinario. Questa sentenza della corte Europea è ripresa successivamente dalla nostra Corte di Cassazione nella sentenza del 22 luglio 2016, distingue questo caso dal soggetto che, invece, effettivamente compie un abuso del diritto perché vuole aggirarne le norme,

perché altrimenti non sarebbe stato possibile farlo in Italia. Il collega viene radiato da un Consiglio dell'Ordine italiano, compie tutto il passaggio di iscrizione all'albo straniero e, poi, tenta di iscriversi a un albo italiano.

CONSIGLIERE FROJO: Fare interventi politici in un contesto che ci porterà a dover esaminare situazioni singole non credo che sia il caso che tu le faccia qui dove bisogna invece approfondire la posizione di questo Consiglio nei confronti di tanti giovani che hanno fatto un percorso ordinario senza abusare del diritto.

CONSIGLIERE FORESTE: Chiedo scusa, premesso che anche chi fa ricorso alla disciplina dello stabilimento compie un abuso di diritto come appena riferito, io sto semplicemente cercando di dare un contributo, frutto dei miei studi sul tema, per consentire al Consiglio di giungere ad una decisione serena ed obiettiva.

CONSIGLIERE FROJO: Nessuna scusa, Consigliere Foreste, lei sta illustrando le sue riflessioni legittime e quelle dei quali lei si interessa, ci mancherebbe altro.

CONSIGLIERE FORESTE: Direi che questo Consiglio debba esclusivamente attenersi alla valutazione del rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 13 dello stesso Decreto legislativo n. 96 del 2001 e non eventualmente interpretare quella che potrebbe essere l'irreprensibilità o la mancanza dei requisiti previsti dalla stessa legge sulla base di situazioni che non si attengono a situazioni oggettive di illeciti disciplinari, di tentativi di abuso di diritto effettivi, quindi avere un attimo di obiettività e non ancorarci in maniera eccessiva.. Anche io non vorrei un albo superaffollato, ma dobbiamo arrivare a questo risultato con percorsi diversi. Armando ci ha già anticipato questa sentenza, entra nel merito della questione, il problema è che questa sentenza del Tar Lazio lo fa in maniera completa, perché riprende solo i punti 1, 4 e 5 e cancella quelli che sono i punti cruciali della vicenda, che sono gli stessi punti ripresi dal cosiddetto CNF Spagnolo. Quando, direi anche per offrire spunto ai colleghi di leggere quella sentenza, così come individuato in base a quella che è stata l'evoluzione legislativa, perché la questione si pone in riferimento in alcuni casi con il riconoscimento del cosiddetto possesso del master prima o dopo del 2011, quindi, direi di individuare bene il percorso che investe la Spagna.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: A chiarimento di quello che dicevano i Consiglieri Foreste e Rossi, volevo dire al Consiglio che la sentenza della Cassazione alla quale ho fatto riferimento e alla quale noi nel passato abbiamo fatto riferimento, rigettando una serie di richieste, illustra un aspetto fino a quel momento non preso in considerazione: sostanzialmente scrive, guardate che state sbagliando, perché voi non dovete valutare ciò che i richiedenti hanno fatto in un'altra sede, dovete verificare solo se c'è il certificato, se c'è non potete fare niente. Poi, però, aggiunge ed è questa la sostanziale differenza: "invero, se, come si è già rilevato, deve escludersi l'abusività della condotta del cittadino in uno Stato membro etc., queste Sezioni affermano il principio per cui l'iscrizione dell'Avvocato Stabilito nella Sezione speciale è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, sicché il Consiglio non può opporre la mancanza dei requisiti ulteriori prescritti, nella specie il requisito dell'onorabilità – salvo che la condotta del richiedente integri abuso di diritto" e fa riferimento ad un'altra sentenza, che è la 4252. Nella lettura che la dottrina ha dato di questo aspetto e che ho riportato nella relazione, la Cassazione stava sostanzialmente bacchettando il CNF, suggerendogli di modificare strategia: sbagli ad insistere con la valutazione circa l'irreprensibilità della condotta, perché a te non deve interessare quello, tu devi valutare, alla luce di quello che ti dicono, se per te il percorso che l'iscrivendo ha seguito integri o meno l'abuso del diritto. Ed è rispetto a questo principio che finora abbiamo rigettato le richieste, perché da quello che dichiaravano in seduta di Consiglio, abbiamo ritenuto che quei comportamenti integrassero un abuso del diritto! Credo, comunque, che le questioni andranno valutate caso per caso evitando di fare di tutto un calderone, senza prendere posizioni preconcepite. A meno che non si voglia attendere, come abbiamo fatto finora, la posizione dell'Unione Regionale come ricordato dal Cons. Rossi e richiamato dal Cons. Frojo.

CONSIGLIERE MENSITIERI: Ci sono due cose che non condivido, gli esami d'Avvocato sicuramente non sono facili e ci sono delle criticità, ma non penso che, iscrivendo gli Avvocati stabiliti e autorizzando ad andare altrove per poter prendere questo titolo, stiamo facendo un buon lavoro. Se ci sono delle criticità dobbiamo

risolverle, non dobbiamo superarle dicendo “andate fuori e prendete il titolo”. Lavoriamo affinché l’esame sia un esame più giusto, ma non si deve legittimare chi va prendere il titolo fuori, che per noi non è il percorso corretto. Loro avrebbero anche un vantaggio in più: iscriversi il giorno dopo che si sono iscritti ad un Albo, noi, invece, dobbiamo fare un periodo di pratica, dobbiamo sostenere un esame. Andrebbe visto un po’ tutto.

CONSIGLIERE FORESTE: Il mio non era un voler risolvere i problemi aprendo le porte, oggi ci troviamo a valutare delle situazioni che devono essere interpretate alla luce delle norme. A mio avviso, non è una scelta politica, ma dell’applicazione della legge e delle norme.

PRESIDENTE: Prego Consigliere Esposito.

CONSIGLIERE ESPOSITO: Sono vari argomenti che affronterò in brevissimo tempo. Sono d’accordo con il Consigliere Frojo, non si può ampliare l’Albo con persone che non hanno seguito lo stesso percorso, ma non posso non essere d’accordo con il Consigliere Foreste, che medita per un’applicazione della legge e mi riferisco al master. Gli Abogados che siano stati iscritti in taluni gli Ordini spagnoli sono Avvocati in Spagna, c’è stata una confusione anche da parte degli Ordini Forensi spagnoli nell’applicazione nella normativa nazionale. C’è il caos oggi anche in Italia quanto all’applicazione della normativa interna. Il problema oggi è un altro, sono iscritti ad un Collegio spagnolo e, per normativa anche comunitaria, e rispondo anche al Consigliere Mensitieri, se presentano tutti i requisiti, devono essere iscritti nei nostri Ordini. Da questo discorso mi associo alle riflessioni del Consigliere Segretario, che bisogna valutare caso per caso se vi sia stato abuso del diritto ma interno, non dell’abuso del diritto spagnolo, perché ritengo che non abbiamo un potere di sindacato della corretta applicazione della legge spagnola. Sono Avvocati in Spagna, hanno diritto ad essere iscritti. La sentenza citata dal Consigliere Pecorella si rifà ad un caso specifico, la Cassazione chiede di valutare le circostanze soggettive e oggettive di un determinato soggetto e fa uno specifico esempio in tema di autocertificazione ad un Ordine italiano. Io distinguo tra un criterio generale che chi è iscritto ad un Collegio spagnolo come

Abogados, a prescindere dal possesso del master, debba poter far richiesta per essere iscritto presso un nostro Ordine. Valuteremo, poi, caso per caso. Perché se ci sono persone che volutamente dichiarano di non essere stati nemmeno in Spagna. Se il discorso quanto al diritto di essere iscritto parte anche dal requisito del possesso del master, se non ci sono ulteriori cause ostative, chi fa richiesta deve essere iscritto.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Vorrei integrare le vostre osservazioni richiamando la sentenza 4252 - 4 marzo 2016 Corte di Cassazione Sezioni Unite dove si possono trarre spunti interessanti. Si legge: “è un fatto chiarito che la legittimità della condotta di un cittadino di uno Stato membro di Unione Europea che si rechi in un altro Stato membro per acquisire la qualifica di Avvocato e, poi, rientri nello Stato di origine per esercitare, non impedisce ai Consigli degli Ordini di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l’esercizio della professione in condizione preclusiva per l’ordinamento italiano, perché caratterizzato da abuso del diritto”.

CONSIGLIERE ROSSI: La 4252, quella che ha adesso menzionato Enzo, dice proprio che i COA hanno margini molto più ristretti. Andiamo a leggere attentamente questa sentenza.

CONSIGLIERE SORGE: Questa sentenza riguarda il caso di una persona che risulta condannata per i reati di falsità materiale, contraffazione di pubblici sigilli, mesi dieci di reclusione, cioè trattiamo i casi singoli. Non volevo intervenire, Presidente, ho un’idea complessa, ancora da articolare, ma credo che il Presidente ci chiamerà di qui a poco per fare una valutazione singolarmente, ma non nego che di fronte a queste persone che abbiamo anche ascoltato, sono stati qui molti di essi, ho letto molta sofferenza, molta dignità e molta volontà di prendere parte ad un lavoro e credo che non abbiamo già in partenza risposto con un esame che corrisponda ai criteri di trasparenza e meritocrazia. Sarò guidato da questo tipo di valutazione di tipo preliminare, poi, ovviamente caso per caso sarà valutato.

VICE PRESIDENTE IMPRADICE: Sostanzialmente chiedi che la valutazione venga fatta in via caritatevole?

CONSIGLIERE SORGE: Assolutamente no! Nella valutazione che farò come Consigliere sarò guidato dall'aspetto diverso da quello che dici tu, terrò presente che noi come Stato Italiano non offriamo un esame dalla trasparenza assoluta. Quando i richiedenti manifesteranno una volontà concreta e tangibile nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge ed elaborati dalla giurisprudenza che potranno far leggere una volontà rispetto a persone che, per non aver superato l'esame, hanno sofferto un'ingiustizia, sarò guidato da questi presupposti. A parte il fatto che essere caritatevole non è un difetto.

VICE PRESIDENTE IMPRADICE: Non ti accusavo di essere caritatevole, ma, allora, vi invito a riflettere anche su un altro aspetto, che è quello della coerenza, di più se si tratta di un Consigliere dell'Ordine, perché se invochi una prova, l'esame di abilitazione all'esercizio professionale che sia quanto più meritocratico rispetto a quello attuale, non dovesti in maniera del tutto semplicistica auspicare l'iscrizione di quelli che vogliono esercitare la professione sentendosi vittime del sistema, perché in questo modo auspichiamo che il sistema italiano diventi più meritocratico, attraverso le migliorie che ciascuno propone, e dall'altro lato consentiamo che chi si sottrae all'esame meritocratico vada ad acquistare e superare un esame totalmente diverso con regole totalmente diverse. Dovremmo auspicare quello che l'Europa attraverso la sentenza del 2014 citata dal Consigliere Foreste auspicava, cioè la omologazione e la omogeneizzazione del sistema europeo, perché la Corte di Giustizia Europea faceva riferimento, nel momento in cui introduceva la necessità del master ai fini dell'iscrizione negli Albi professionali, stabiliva e introduceva un principio di omogeneità, attraverso il quale anche il candidato che andava a conseguire il titolo in Spagna potesse dimostrare di avere i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione negli altri Albi europei. Quindi, dobbiamo risolvere un problema di coerenza sotto questo profilo, perché hai voglia ad avere un sistema meritocratico, se, poi, il mio amico se ne può andare in Spagna e lo compra, viene qui, sottraendosi a un sistema meritocratico.

CONSIGLIERE SORGE: Sarò guidato, proprio dai criteri opposti che hai detto tu, è chiaro che dobbiamo tendere ad un sistema meritocratico, ma in questo momento non

siamo accompagnati da una valutazione dove vigono criteri meritocratici. Non sarò, come non lo faccio mai nella mia vita, forte con i deboli e magari debole con i forti, sarò giusto.

CONSIGLIERE CRICRÌ: Proprio perché il tema ha un evidente sottofondo politico, ritengo che la scelta debba essere dettata esclusivamente da valutazioni di carattere giuridico. L'auspicio della coerenza globale, europea va bene, intanto sarebbe auspicabile una coerenza degli Ordini italiani, distrettuali, che si abbia un'idea di fondo di quello che si debba fare. Se non risolviamo questo problema sul piano politico, secondo me, siamo fuori strada! Dovremmo semplicemente cercare di fare buongoverno della normativa e dell'interpretazione che la giurisprudenza dà di questa normativa. Credo che le decisioni delle sezioni unite della Corte di Cassazione, unitamente a quelle della Corte di Giustizia Europea se lo pongono un punto fermo, cioè chi ha praticato un percorso di iscrizione ad un Albo degli Avvocati straniero, che lo ha fatto e secondo normativa, non ha commesso un abuso del diritto. Non possiamo dire che quella condotta di per sé costituisce indice di abuso del diritto, perché diremmo una cosa giuridicamente insostenibile. Una cosa è dire che l'iscrivendo radiato vada a fare l'esame in Spagna, per, poi, essere reinscritto in Italia, compie un abuso del diritto e quello certamente lo compie; iscrivendo chi non hai i requisiti per essere iscritto in Italia perché condannato per contraffazione a dieci mesi di reclusione, va in Spagna, consegue l'abilitazione e chiede di essere iscritto in Italia, evidentemente compie un abuso del diritto. E' possibile rinvenire un abuso del diritto nelle singole circostanze, certo è che il solo fatto di andare in Spagna a fare l'esame non può essere indice di abuso del diritto. Se hai i requisiti normativi per essere iscritto, se sei ancora all'attualità iscritto presso un collegio degli Avvocati stranieri, questo ti dà diritto di esercitare ovunque con le regole di ciascuno Stato interno. Sgombrato il campo dalla possibilità di prendere una decisione di carattere generale, bisogna scendere nel concreto, quindi colui il quale ha seguito semplicemente le regole, dovrà essere iscritto, ne dobbiamo prenderne atto. Viceversa, se, invece, il collega abbia posto in essere una qualunque condotta di rilievo disciplinare, ostativa per chiunque ad ottenere

l'iscrizione, e lo sarebbe anche per l'Avvocato stabilito che chiede il trasferimento all'Albo ordinario dopo il triennio. Questa penso che sia la linea da seguire e, poi, scendere nella valutazione concreta dei singoli casi.

CONSIGLIERE FORESTE: Facendo riferimento alla massima della sentenza richiamata dal Consigliere Segretario, si parla di verifica da parte del Coa di condizioni preclusive, ma sicuramente il mancato superamento dell'esame di Avvocato non costituisce una condizione preclusiva. Andremo ad analizzare caso per caso, come diceva giustamente il Consigliere Segretario.

PRESIDENTE: Possiamo dire di aver raggiunto sicuramente due punti fermi, che ogni decisione sulla richiesta di iscrizione all'Albo e che ogni posizione andrà valutata singolarmente; credo che siamo d'accordo anche su un altro dato, a cui abbiamo tutti fatto riferimento, da ultimo il Consigliere Cricri, cioè ritenere di dover misurare ed impostare la discussione con criteri politici, quando, invece, l'impostazione dovrebbe essere asettica e concentrata sull'applicazione della legge. Richiamerei in questa discussione e prima di affrontare, se il Consigliere Segretario riterrà di proporre nelle prossime lo scioglimento delle riserve, di affrontare la questione con un senso istituzionale e con un senso di responsabilità. Il senso istituzionale consiste di rispettare quanto più possibile le decisioni assunte in precedenza da altri Presidenti, da altri Consiglieri Segretari, da altri Consiglieri, ma dal Consiglio, perché il destinatario delle decisioni del Consiglio deve puntare sulla coerenza dell'organo Consiglio; se cambia l'impostazione del Consiglio ogni qualvolta cambia il Presidente, il Consigliere Segretario e il Tesoriere, colui che aspetta provvedimenti dal Consiglio va in confusione, analogamente a quello che viviamo quando Giudici di una stessa Sezione adottano provvedimenti differenti. Quando parlo di senso di responsabilità, dobbiamo sentirci responsabili delle scelte che questo Consiglio ha adottato in tempi diversi dai nostri; questo Consiglio ha deciso di iscrivere come Avvocati stabiliti all'interno di due contesti temporanei, nei quali questo Consiglio non ha mai iscritto, ha deciso di iscrivere 136 Avvocati stabiliti, che hanno condotto un percorso nel triennio ed oggi iniziano a farci pervenire le istanze di integrazione. Fermo restando che tutti i richiami

giurisprudenziali e legislativi fatti dal Consigliere Segretario sono corretti, ma non c'è bisogno della mia conferma rispetto alle sue e vostre argomentazioni, vorrei ricordarvi un dato di fatto, che quando si parlava di omogeneità, e il Consigliere Rossi faceva riferimento all'Unione Regionale, che ha concordato una sola decisione, sul resto sta valutando, cioè sulla richiesta di integrazione degli Avvocati stabiliti all'esito del triennio, la richiesta che gli Ordini faranno è esclusivamente quella della certificazione dell'attuale iscrizione al Consiglio dell'Ordine straniero, solo questo. Sul senso di responsabilità, poi, due parole le vorrei spendere; ammesso e non concesso che sia stato un errore che questo Consiglio abbia iscritto questi 136 Avvocati stabiliti, evidentemente questo stesso Consiglio, anche se in composizione diversa, si deve assumere l'onere di quella decisione e deve essere conseguente, perché non è possibile una punizione amministrativa, isterica, che da un lato include e, poi, subito dopo le stesse persone vengono escluse; non è un approccio istituzionale del Consiglio. Vi invito a valutare questi due aspetti, ritenendo, a mio parere, che per quanto riguarda l'integrazione valuterei consapevolmente e responsabilmente la posizione di questi Avvocati stabiliti che sono stati iscritti da questo Ordine, hanno svolto questo percorso ed oggi chiedono l'integrazione. Diversamente dalla posizione di coloro che chiedono l'iscrizione come Avvocati stabiliti, perché se vorremmo essere coerenti dovremmo argomentare il rigetto d'iscrizione degli Avvocati stabiliti sulla base dell'abuso di diritto, mantenendo costante la nostra posizione rispetto alle posizioni precedenti. Per quanto riguarda le singole ipotesi di violazione deontologica, la decisione dovrebbe essere, quella che, poi, costantemente questo Consiglio ha adottato nel caso di iscrizione come Avvocati ordinari, deliberare le iscrizioni quando sono piccole violazioni, così come quando sono piccole pendenze penali, abbiamo valutato spesso che la guida in caso di ebbrezza non comportasse impedimento ad essere iscritto come Avvocato, allora in questo caso delibererei l'integrazione con la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina laddove si ravvisino delle violazioni. Indicherei questo canovaccio, cioè a fronte del già intervenuto stabilimento guardare con deciso favore, fermo restando la sussistenza dei requisiti di legge,

l'integrazione; sulle domande d'iscrizione degli stabiliti sarei di parere diverso, mi manterrei sulla linea già tracciata da questo Consiglio dell'Ordine e che non ha ritenuto di seguire rispetto agli altri. Per le piccole violazioni, così come noi spesso deliberiamo l'iscrizione e la trasmissione al Consiglio distrettuale di disciplina, adottare l'analogo provvedimento per gli Avvocati stabiliti che devono essere integrati.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Sulle argomentazioni che i Consiglieri hanno proposto ed anche sulla valutazione del Presidente, volevo ricordare che siamo l'Ordine di Napoli, tra i migliori di quelli Italiani con tradizioni alle spalle che fanno rabbrivire chiunque di noi. Dovremmo avere, quindi, la capacità di far conciliare una serie di principi che sono quelli indicati dal sottoscritto e dal presidente. Se in qualche modo il Consiglio pensasse di condividere l'idea di chiudere un cerchio consentendo a chi è stato iscritto, siano solo 136, per un periodo in albo stabiliti ed in presenza dei requisiti, di trasferirli in albo ordinario, sarà necessario una motivazione scarna perché troppe sono le criticità.

Per il resto, cioè per i nuovi iscrivendi, sempre con valutazioni singole, lasciare inalterata, la nostra posizione originaria.

Alla proposta del Presidente aggiungo un'altra proposta: qualora dovessimo decidere di chiudere il cerchio, però non ci spogliamo completamente delle nostre prerogative. Se riteniamo dalle carte che ci producono e dalla nostra attività istruttoria che questi colleghi hanno effettivamente commesso delle violazioni che andranno valutate in sede deontologica, questo deve essere un pre requisito che non consente l'iscrizione, per adesso, in Albo ordinario. In ogni caso, le loro posizioni andranno immediatamente inviate al CDD.

CONSIGLIERE TESORIERE: Mi veniva in mente l'ipotesi di un Avvocato tedesco, francese, di qualsiasi altra nazione, che ha acquisito il titolo in quella nazione europea e chiede di stabilirsi in Italia; si fa i tre anni presso uno studio e noi se non interveniamo politicamente, consentiamo, senza garanzia per i cittadini italiani, che un soggetto che non conosce nulla della normativa italiana di essere scritta in Albo e non ha violato nulla! Noi sappiamo che sono colleghi italiani che hanno scelto un percorso più facile,

ma immaginiamo un tedesco, un francese. Il problema per gli Ordini è anche affrontarlo politicamente, perché spogliarsi di qualsiasi possibilità di controllo sulle attitudini di un soggetto ad esercitare la professione, dobbiamo dirlo ai cittadini, comporterà che potrà venire qualsiasi altro soggetto straniero, tedesco, francese, che scriveremmo in Albo, dopo tre anni che è stato con l'Avvocato Scarpa, senza fare nessun controllo, che sarà iscritto all'Albo, ma non ha alcuna conoscenza del diritto italiano! La logica della Comunità Europea parte con il senso che con il titolo di abogados potevi costituirti in Italia, invece è questo vezzo di volersi iscrivere nell'Albo dove sei residente!

CONSIGLIERE ROSSI: Una semplice domanda che mi pongo, l'obbligo della relazione annuale dove è previsto?

CONSIGLIERE SEGRETARIO: All'articolo 6.

CONSIGLIERE ROSSI: Non lo trovo.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Articolo 6 co. 10: *“Successivamente all'iscrizione l'Avvocato Stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio ovvero dichiarazione sostitutiva”*. La norma dice precisamente “è tenuto”. Si tratta di una norma impositiva. Il problema è sempre lo stesso, se vogliamo valutare questa vicenda in maniera tecnica, come da più parti evidenziato nella mia relazione, dobbiamo avere la capacità di dire prima quali sono i dati tecnici a cui riferirci, perché se ci sono state delle violazioni le troveremo nei verbali. Quindi, attenzione a sancire le norme che devono essere osservate. La norma esiste ed è ben evidente. E non è stata osservata. Quindi, attenzione a quanto andremo a valutare.

PRESIDENTE: Sospendiamo cinque minuti.

Al ore 18,20 la seduta è sospesa.

Alle ore 18,40 la seduta è aperta.

PRESIDENTE: Credo che sulla questione affrontata dovremo poter esprimere una posizione che, dopo l'esame del caso specifico, potrebbe costituire il quadro di riferimento per le domande di integrazione pervenute a questo Consiglio.

Passiamo alla verifica di consiglio sulla questione, in assenza di rilievi disciplinari sulle domande di integrazione. Mi dite chi è generalmente propenso all'iscrizione in Albo

ordinario? Si dichiarano favorevoli i Consiglieri: Carini, Sifo, Sorge, Criscuolo, De Rosa, Foreste, Rossi, Zanchini, Imperato, Cricrì, Armiero, Esposito, Intonti, Valentino, Fiore, Cavalli, Mensitieri, il Presidente. Con l'astensione dei Consiglieri Frojo, del Cons. Segretario e del Cons. Tesoriere.

Per quelle posizioni che sono incluse in queste richieste di integrazione, per le quali, però, ci sono violazioni deontologiche, in genere consistenti in una spesa nel titolo di Avvocato senza aggiungere la specificazione di Stabilito e altre ipotesi simili, chi vota per l'iscrizione in Albo ordinario ed immediata trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina? Voti favorevoli i Consiglieri: Sifo, Sorge, Criscuolo, De Rosa, Foreste, Rossi, Cricrì, Armero, Esposito, Intonti, Valentino, il Presidente. La proposta è approvata a maggioranza.

Ora dobbiamo dare l'orientamento sulle nuove domande di stabilimento, cioè alle nuove iscrizioni come Avvocato stabilito, salvo sempre le ipotesi caso per caso. Cosa pensate per la conferma dell'orientamento di contrarietà all'iscrizione degli Avvocati Stabiliti, salvo caso per caso? Si conferma l'orientamento a maggioranza dei consiglieri con n. 14 Consiglieri a favore, n. 5 contrari e con n. 2 Consiglieri astenuti. La proposta è approvata a maggioranza.

C'è una comunicazione del Consigliere Mensitieri, una delibera da adottare nei confronti della Autorità Portuale sulla disamina della questione affrontata unitamente all'Avv. Salvati, che all'esito dell'assenza per malattia della collega Iandolo, l'hanno spostata da quell'ufficio.

CONSIGLIERE MENSITIERI: Leggerei direttamente la delibera:

“Con nota acquisita al protocollo del Consiglio, l'Avv. Rossella Iandolo, dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale, Avvocato iscritto nell'Elenco speciale degli avvocati addetti alle cause dell'Ente di appartenenza, ha portato all'attenzione del Consiglio gli sviluppi presso l'Ente di appartenenza successivi alla delibera consiliare del 13.3.2018 con la quale, richiamando gli incontrovertibili principi in materia di espletamento della prestazione dell'avvocato pubblico, ne è stata ribadita la piena autonomia organizzativa, professionale e di gestione del rapporto (anche sul

piano dell'orario e della giustificazione della sua gestione), che si caratterizza per profili peculiari che lo sottraggono a forme di controllo di tipo gerarchico, rispetto al quale non possono tollerarsi forme di intromissione ad opera di organi amministrativi dell'Ente, sintomatici di una palese violazione della Legge professionale (E. 247/2012) e del Regolamento sulle avvocature pubbliche approvate con Delibera COA 18.11.2014.

In particolare, con la delibera del 13.3.2018, con specifico riferimento alla posizione dell'Avv. Iandolo, premesso che l'art. 6 co. 2 del Regolamento delle Avvocature pubbliche approvato in data 18.11.2014 statuisce che:

I regolamenti e le disposizioni dell'ente riguardanti l'orario di lavoro devono essere compatibili con l'attività professionale e tener conto delle esigenze di autonomia organizzativa dei legali. La prestazione di lavoro del professionista è svolta senza vincoli di orario».

Questo Consiglio ha affermato che:

«L'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato, ancorché dipendente pubblico, costituiscono imprescindibili elementi caratterizzanti la prestazione lavorativa che deve essere svolta — così come prescrive 11 richiamato Regolamento approvato dal Consiglio dell'ordine il 18.11.2014 — “senza vincoli di orario” e senza alcuna soggezione gerarchica (v. art. 6).

Pertanto, deve ritenersi in contrasto con gli anzidetti principi (sui quali l'ordine di appartenenza è istituzionalmente chiamato a vigilare ai sensi della L. 247/ 2012) l'obbligo di comunicare previamente i servizi esterni, nonché di doverne giustificare la fruizione; anzi è di per sé incompatibile, con il principio di peculiare autonomia, la nozione stessa di “servizio esterno”, considerato che la prestazione dell'avvocato si caratterizza per il continuum presso le sedi giudiziarie. In pari modo, non può ritenersi legittima la richiesta di pretendere — prima dell'espletamento delle attività di ufficio presso gli uffici giudiziarie — la presenza in ufficio dell'Avvocato. Da ultimo, si coglie l'occasione di ribadire che l'Avvocato pubblico non è vincolato da alcun rapporto di gerarchia funzionale sia nei confronti del proprio coordinatore — che deve essere

esclusivamente addetto all'ufficio legale —, sia nei confronti dei funzionari e dirigenti amministrativi dell'Ente che non possono interferire con la sua autonomia».

Senonché, come si ricava dagli atti acquisiti, l'Autorità di Sistema portuale, in risposta al deliberato di questo Consiglio, irridendone le statuizioni (con un atteggiamento che in questa sede non si esita a qualificare disinvolto e gravemente lesivo delle prerogative istituzionali riservate dalla Legge al Consiglio dell'ordine degli Avvocati, del cui ruolo l'Ente si è dimostrato ignaro), noncurante del Deliberato del Consiglio dell'Ordine, e soprattutto estromettendolo dal procedimento (ancorché l'art. 23 co. 3 L 247/2012 riservi all'ordine il potere disciplinare sull'Avvocato pubblico), ha prima formalizzato una pretestuosa contestazione di addebiti disciplinari (a firma del Dirigente che concentra nella sua persona la gestione degli Affari Generali e dell'Avvocatura, Avv. Antonio del Mese), per giunta su periodi anche risalenti (l'intero arco temporale di oltre un anno, rispetto al quale, ex post, si è impropriamente proceduto a contestare l'ingiustificata fruizione di servizi esterni), e, quindi, con successivo provvedimento n. 139 del 9.4.2018 del Presidente dell'Autorità Portuale, in concomitanza di un delicato intervento chirurgico d'urgenza a cui l'Avv. Iandolo si è sottoposta, ha irrogato, in sua assenza e prima ancora di acquisire gli esiti dell'audizione dei rappresentanti dell'associazione di categoria (Unaep), oltre che estromettendo l'ordine degli Avvocati da una prerogativa che gli è propria per Legge (per giunta nel caso di specie correlata all'espletamento del ruolo professionale — trattandosi di servizi esterni fruiti proprio in tale contesto —), la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10 proprio in relazione a quei profili del rapporto sui quali l'ordine si era pronunciato (in favore della professionista).

A ulteriore completamento del gravissimo quadro di natura sanzionatoria posto in essere in esito agli incontestabili diritti dell'Avv. Iandolo affermati da questo Consiglio, con Ordine di Servizio n. 10 del 16.4.2018 a firma del Presidente dell'Autorità, e sempre in pendenza del periodo di convalescenza, la professionista è stata scardinata — suo malgrado e invocando una supposta disponibilità della stessa (in realtà mai

manifestata né formalizzata dalla stessa) — dall'ufficio Avvocatura cui era preposta (per il cui profilo è stato instaurato il rapporto di lavoro) e trasferita di imperio all'ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo, annichilendo di fatto il suo ruolo professionale e senza che a ciò ella abbia concorso con la propria volontà, ponendo in essere, in tal modo, un comportamento indubbiamente discriminatorio che, peraltro, incide sul compiuto dispiegamento delle prerogative professionali che si rende necessario tutelare e affermare.

Tutto ciò premesso,

preso atto

- della stretta consequenzialità degli atti indicati, che si atteggiavano come reazione al contenuto degli incontestabili diritti dell'avvocato pubblico fissati dalla legge e affermati da questo Consiglio con proprio atto deliberativo;

- dell'unilaterale e illegittima pretesa dell'Autorità di ingerirsi di profili che attengono al ruolo dell'Avvocato in sé considerato e all'espletamento del suo ruolo secondo le prerogative stabilite dalla Legge professionale e dai Regolamenti di settore;

- Della illegittima invasione delle competenze riservate dalla Legge al Consiglio dell'ordine, il quale (profilo assorbente che evidentemente sfugge all'Autorità) non è una associazione di categoria, ma un organo istituzionalmente preposto — per volontà del legislatore — a vigilare su tutti i profili che attengono alla figura dell'Avvocato — ancorché pubblico —, e a tutelarne i diritti, l'autonomia e l'indipendenza in funzione degli interessi pubblici che allo stesso esercizio della funzione sono connessi;

- Della grave lesione inferta all'Avv. Rossella Iandolo e della necessità di preservarne ruolo, profilo e dignità nella funzione, anche a tutela della categoria tutta;

della singolarità di provvedimenti che, da un lato minano il libero e sereno esplicarsi del ruolo del difensore pubblico, e, dall'altro, finiscono con il pregiudicare la funzionalità dell'ufficio, depotenziandolo e arrecando nocimento all'interesse pubblico (difesa dell'ente).

Ribadito,

che l'autonomia organizzativa dei compiti di ciascun legale, la connessa responsabilità professionale/amministrativa personale e diretta del difensore, nonché le evidenti esigenze organizzative di recarsi presso gli uffici giudiziari per udienze ed adempimenti senza garanzie di orario, fanno rientrare l'attività lavorativa dei legali delle amministrazioni pubbliche nelle deroghe alle predeterminazioni degli orari di lavoro in ufficio previste dall'art. 17 c. 5 del dlgs 66/2003 (cfr.

T.A.R. Campania, III sez., 14.3.2018, n. 1606; Sentenza CNF 134/23/7/2015),

il Consiglio,

Visto

- L'art. 9 co. 3 del Regolamento consiliare approvato con Delibera del 18.11.2014, a mente del quale «Il Consiglio dell'Ordine, valutata l'esistenza dei presupposti, interviene, su richiesta dell'iscritto o d'ufficio, tutte le volte che vengano denunciate violazioni della legislazione forense, del presente Regolamento, dei principi di autonomia ed indipendenza, ovvero situazioni che ledano il decoro e la dignità professionale».

- L'art. 23 della L. 247/12, che codifica il riconoscimento dell'autonomia e dell'indipendenza organizzativa, intellettuale e tecnica dell'Avvocato degli Enti Pubblici;

- il contenuto della propria Delibera del 13.3.2018, il cui contenuto viene ribadito in questa sede, segnalando il contegno di inescusabile violazione, tenuto anche conto del principio fissato dall'art. 23 co. 3 1. 247/2012, che sottopone l'Avvocato pubblico al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine;

- Il Regolamento relativo all'Elenco speciale degli avvocati degli Enti pubblici adottato da questo Consiglio in data 18.11.2014, all'art. 5 co. 1, statuisce che «2. Tra i professionisti dell'ufficio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente, non esiste rapporto di subordinazione, né di gerarchia funzionale e nell'espletamento del mandato professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente, stigmatizza i provvedimenti adottati dall'Autorità di sistema portuale, riafferma i principi su richiamati e delibera di

promuovere e azionare ogni opportuna iniziativa a tutela degli stessi; nel contempo afferma la permanenza dei requisiti in capo all'Avvocato Rossella Iandolo, con lo scopo di preservarne l'autonomia e la professionalità, così gravemente lesa, a presidio della sua funzione e della sua dignità;

auspica l'annullamento degli atti in epigrafe, in un'ottica di ritrovata e obiettiva serenità, deliberando di costituirsi ad adiuvandum dell'iscritta nel caso del promovimento di procedimenti giurisdizionali;

rivolge all'Avv. Iandolo gli auguri di pronta guarigione, affinché possa continuare a svolgere con professionalità e indipendenza l'alto munus cui ella è chiamata.

Tutto ciò premesso, invitando l'Autorità di Sistema a conformarsi ai suesposti principi, dispone che la presente Delibera sia trasmessa all'Autorità di Sistema Portuale, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.”

PRESIDENTE: La delibera è approvata all'unanimità.

Alle ore 19,30 il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Rossi si allontanano.

Se siete d'accordo completerei le Commissioni.

COMMISSIONI

Il Consiglio all'unanimità, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonizione, ammette quali componenti della **Commissione Diritto e Procedura Civile**

Gli Avvocati:

Antonio De Notaristefani di Vastogirardi (Coordinatore)

Valeria Verde (Vice Coordinatore)

Sabrina Ajello

Biagio Grasso (precisando data di nascita)

Paolo Pollice

Lucilla Gatt

Giuseppe Della Pietra

Salvatore Monticelli

Paolo Piscitello

Nicola Rascio

Francesco Sbordone

Antonio M. Marzocco

Antonella Raganati

Maria Paola Sabbatino

Massimo Teresi

Fabio Savino

Ferdinando Ceraso

Armida Avossa

Il Consiglio all'unanimità, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonizione, ammette quali componenti della **Commissione Diritto delle Assicurazioni e CTU**

Gli Avvocati:

Luigi Postiglione (Coordinatore)

Gianluca Tisci (Vice Coordinatore)

Giovanni Zambelli

Manuela Agovino

Patrizia Antonini

Gennaro De Chiara

Mastrullo Donato David

Giuseppe Russo (indicare data di nascita)

Alle ore 19,30 si allontana il Consigliere Mensitieri.

Il Consiglio all'unanimità, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Novità Giurisprudenziali**

Gli Avvocati:

Domenico Parrella (Coordinatore)

Maria Afrodite Carotenuto (Vice Coordinatore)

Procolo Arciprete

Giuseppina Giunta

Nicola Casalino

Alessandro Flamini

Manfredo Napoli

Il Consiglio all'unanimità, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto dei Minori**

Gli Avvocati:

Cecilia Gargiulo (Coordinatore)

Manuela Pascucci (Vice coordinatore)

Viviana Iacovelli

Anna Franca Somma

Marco Buonocore

Manlio Merolla

Maria Immacolata Biglietto

Rita Verde

Giovanna Iommelli

Maria Teresa De Nicolo

Antonio Vanore
Ernesto Della Ragione
Stefania Ascione
Flora Avallone
Paola Janes Carratù
Nicoletta Grassi
Annalisa Falco
Anna D'Avino
Claudia Carrano
Angela Patrizia Caldarulo
Federico Colella

È istituita la **Commissione Fondi Comunitari e Rapporti con l'Unione Europea** con l'Avvocato Diana Palmarini come Vice Coordinatore.

Il Consiglio all'unanimità, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Famiglia**:

Gli Avvocati:

Antonella Esposito (Coordinatore)
Tiziana Ruggiero (Vice coordinatore)
Patrizia Ferro
Monica Farina
Tiziana Elefante
Carmen Scuotto
Giorgio Coppola
Fulvio Frasca

Colomba Eccellente
Ivana Terracciano Scognamiglio
Maria Fiore
Oriana Grassi
Pierangela Abbate
Stefania Ursumando
Francesco Notaro
Giovanni Cinque (indicare data di nascita)
Daniela De Gregorio
Alessandra Scuotto
Valentina De Giovanni
Patrizia Riccio
Clorinda Draetta

Il Consiglio all'unanimità, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto Fallimentare**

Gli Avvocati:

Livio Persico (Coordinatore)
Paolo Trapanese (Vice Coordinatore)
Raffaella Argenzio
Mauro Marobbio
Antonio Fico
Roberta Napolitano
Anna Iacomino
Bruno Sellitti
Stefania Cervelli

Marcello Penta
Alessandro Lanni
Daniela Russo
Mario Di Masi
Stefano Russo (indicare data di nascita)
Pietro Gaeta
Giuseppe Nitto
Pasquale Pennino
Giuseppe Caruso (indicare data di nascita)
Antonio Maiella
Nicola Palladino
Piergiuseppe Di Noia
Roberto Conte
Giovanni Guido

Il Consiglio all'unanimità, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Responsabilità**

Civile:

Giselda Emma Fraticelli (Coordinatore)
Pierpaolo Gargano (Vice Coordinatore)
Raffaele Tortoriello
Marina Santomauro
Mario Piezzi
Marco Sasso del Verme
Giancarlo Mariniello
Francesco Saverio Merolla
Hilde de Benedetta

Giuseppe Aulino

Fatima Muoio

Fabrizio Errico

Roberto Raio

Carolina Borrelli

Simona Salvatori

Marco Feminiano

Francesca Todisco

Luigi Rosiello

Massimo De Felice

Gennaro Danesi

Fulvio Russo

Il Consiglio all'unanimità, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della Commissione Esecuzione

Gli Avvocati

Eduardo Errico Chiusolo

Carmela Giannetto

Daniela Lanni

Stefano Bouchè

Filippo Di Maio

Alessandro Amodio (indicare data di nascita)

Ermanno Restucci

Grazia Ferrara

Gaetano Caggiano

Cristina Marano

Concetta Aprea

Giorgio Parisi

Marco D'Arcangelo

Laura Avella

Giorgia Viola

Paola Matera

Stefania Salzano

Carolina Varricchio

Pasquale Borrelli

Carlo Gargano

Antonio Cervelli

PRESIDENTE: Chi ha da fare integrazioni, può farle adesso. Chiedo designarsi quale componente della Commissione diritto della Navigazione l'Avvocato Alberto Serino e l'Avvocato Luciano Abbate.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonizione, ammette quali componenti della Commissione diritto della Navigazione l'Avvocato Alberto Serino e l'Avvocato Luciano Abbate.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonizione, ammette quali componenti della

Commissione Procedura Penale

L'Avvocato Raffaella Mazzola

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica,

dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Immobili E Condominio:**

L'Avv. Roberto Puglisi

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto dell'Impresa**

Gli Avvocati:

Maria Renna

Ermanno Simone Davide Santorelli

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Tutela Consumatori**

L'Avvocato Stefania Marchese

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto Amministrativo**

L'Avvocato Bruno Galante

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Amministratore e Custode Giudiziario**

L'Avvocato Tallarico Roberto

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Avvocati d'Affari**

L'Avvocato Ester Siracusa

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto dell'Immigrazione**

Gli Avvocati:

Giuseppe Bartilotti

Daniela Giordano

Luigi Migliaccio

Assunta Schiavone

Giglio Filomena

Lucio Erra

Mauro Marinelli

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della

Commissione Avvocati Comunitari

Gli Avvocati

Andrea Russo

Antonio Russo (indicare data di nascita)

Biagio Russo

Camillo Bruno

Ferdinando Raiola

Walter Formica

Maria Muto

Roberto Conturso

Sara Mazzarella

Emiliano Liguori

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione L. 231**

Gli Avvocati:

Alfonso Trapuzzano

Francesco Cedrangolo

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza

dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Avvocatura Pubblica**

L'Avvocato Marco Buzzo

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della Commissione Storia della Giustizia

Gli Avvocati:

Francesco Procaccini

CONSIGLIERE ZANCHINI: Presidente, il collega Avvocato Alessandro Malice mi ha richiesto di essere inserito nella Commissione Diritto dei Minori, ma apprendendo che la Commissione è completa, ho piacere a proporlo per la Commissione Diritto degli Affetti.

PRESIDENTE: Quindi, il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto degli Affetti**

L'Avvocato Alessandro Malice.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto Sportivo**

L'Avvocato Massimo Garzilli

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della

Commissione Data Protection e Innovazione

L'Avvocato Clotilde Serino

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della

Commissione Privaci e Security

Gli Avvocati:

Marianna Quaranta

Claudio Amoroso

Amedeo Pisanti

Alessandro Varriale

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della

Commissione Penale dell'Economia

Gli Avvocati:

Giovanni Scarpato

Maurizio Sica

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Gestione Beni Confiscati**

L'Avvocati Roberta Rivellini

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto dell'Immigrazione**

Gli Avvocati:

Giuseppe Bartilotti

Daniela Giordano

Luigi Migliaccio

Assunta Schiavone

Giglio Filomena

Lucio Erra

Mauro Marinelli

Riaggiungere nella Commissione Diritto della Navigazione

L'Avvocato Francesco Lanzieri

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto Amministrativo**

L'Avvocato Alessandro Barbieri

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Giudice di Pace**

Gli Avvocati:

Ester Inzirillo

Carlo Antonio Rinaldi

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto dei Consumatori**

L'Avvocato Salvatore Galloro

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Procedura Penale**

L'Avvocato Antonio Verde (08/09/1974)

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione

disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della
Commissione Locazione e Condominio

L'Avvocato Pasquale Spina (12/08/1971)

Vi comunico che il giorno 3 maggio ci sarà la conclusione del corso Vendite Giudiziarie all'Auditorium con la consegna degli attestati. È gradita la presenza, per il gran numero dei colleghi.

Ci sono due proposte di convenzione sottoposteci dall'Avvocato Antonio Crisci, che è console del Ghana, per un rapporto di collaborazione con un'associazione umanitaria che opera sul territorio africano e questa associazione che si chiama PMI ITALIA, che è una Confederazione Nazionale Sindacati Datoriali delle micro, piccole e medie imprese. Si tratta di un impegno di natura formativa ed eventualmente di contribuzione volontaria da parte degli iscritti, ma sostanzialmente questa collaborazione con associazione di piccole e medie imprese per costruire una scuola da parte di questa associazione che opera sul territorio, senza alcun onere da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera in conformità.

CONSIGLIERE CAVALLI: Ho visto la circolale sul Tiap che ci ha inviato il Procuratore Melillo e che risponde alle esigenze che avevamo sottolineato; ho chiesto autorizzazione a pubblicarla sul nostro sito. Con riferimento, invece, al documento per quanto riguardava il funzionamento degli uffici, abbiamo fatto partire la nostra richiesta di incontro, siamo riusciti a fissare un appuntamento per giovedì 3 alle ore 13,00.

PRESIDENTE: La seduta del prossimo Consiglio è fissata per il giorno 8 maggio.

In ordine al documento depositato agli atti dal Consigliere Gabriele Esposito, il Consiglio si riserva di esaminarlo e deliberare in ordine ad esso nella prossima seduta. Per volontà dell'Avvocato Francesco Saverio Orlando, questi rinuncia alla designazione quale componente nella Commissione del Giudice di Pace.

Comunicazioni Consigliere Segretario rinviate

Prot. 12339/2017: (Progetto diretto all'attivazione di Albi consulenti tecnici in modalità digitale: si rinvia;
Prot. 11578/2017: (Elenco tutori volontari Trib. Min. Napoli): si rinvia;

CAPO 3 - Approvazione dei verbali delle sedute del 10/04/2018 e del 17/04/2018;

PRESIDENTE: Si approvano i verbali con le modifiche e le integrazioni segnalate al Consigliere Segretario.

CAPO 4 - Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reinscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;

EVENTI FORMATIVI

C'è un evento presentato dal Consigliere Rossi dal titolo "Responsabilità Civile E Penale dell'avvocato nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Adeguamento al Regolamento Ue 2016/679" - 7 Maggio 2018: n. 3 crediti;

Prot. 5061/2018: Commissione Responsabilità Professionale – “Responsabilità Professionale” – 18 maggio 2018; n. 3 crediti:

Prot. 5060/2018: Commissione Novità Legislative – “Simulacro rilascio identità digitale (SPID) accesso P.A. : n. 2 crediti:

Prot. 4945/2018: Associazione Giuristi del Golfo – “Diritto Penale” – 14 giugno 2018; manca sala, è sospeso.

Prot. 4905/2018: COA Napoli – “La valutazione di professionalità e l'autonomia costituzionale del magistrato: alla ricerca di una valutazione obiettiva e semplificativa” – 3 maggio 2018: 3 crediti;

Prot. 4852/2018: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – “Evento di presentazione TAtoDPR” 27 aprile 2018: n. 3 crediti:

Prot. 4850/2018: Napoletano Studio Associato – “Giurisdizione Tributaria ed Atti Impugnabili. Novità e prospettive” – 4 maggio 2018: Sospeso perché manca l’indicazione dell’Aula.

Prot. 4833/2018: COA Napoli/MIA Movimento Indispensabile per l’Avvocatura – “Difesa d’Ufficio . Attualità del Munus publicum, formazione, criticità e prospettive di riforma” – 23 maggio 2018; n. 3 crediti:

Prot. 4794/2018: COA Napoli – “570 bis CP i Nuovi interventi a tutela delle fasce deboli” – 26 aprile 2018: n. 3 crediti:

Prot. 4695/2018: Corso mediatore familiare – 5 moduli: Sospeso, perché manca il luogo.

PRESIDENTE: C’è un evento per il 29 maggio presso la Sala Arengario della Scuola Superiore della Magistratura, dal titolo “La chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttosità”, se siete d’accordo, darei n. 3 crediti.

ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI ALLE VENDITE IMMOBILIARI

Elenco	Cognomenome	Data Nascita	Descr. Spec.
Avvocato	Alfani Giovanni Filippo	23/05/1960	Napoli
Avvocato	Alfani Giovanni Filippo	23/05/1960	Napoli Nord
Avvocato	Alfani Giovanni Filippo	23/05/1960	Santa Maria Capua Vetere
Avvocato	Alfani Giovanni Filippo	23/05/1960	Torre Annunziata
Avvocato	Scala Rosaria	08/09/1974	Avellino
Avvocato	Scala Rosaria	08/09/1974	Benevento
Avvocato	Scala Rosaria	08/09/1974	Napoli
Avvocato	Scala Rosaria	08/09/1974	Napoli Nord
Avvocato	Scala Rosaria	08/09/1974	Santa Maria Capua Vetere

Avvocato	Scala Rosaria	08/09/1974	Torre Annunziata
Avvocato	Di Fiore Rosaria	25/01/1976	Avellino
Avvocato	Di Fiore Rosaria	25/01/1976	Benevento
Avvocato	Di Fiore Rosaria	25/01/1976	Napoli
Avvocato	Di Fiore Rosaria	25/01/1976	Napoli Nord
			Santa Maria Capua
Avvocato	Di Fiore Rosaria	25/01/1976	Vetere
Avvocato	Di Fiore Rosaria	25/01/1976	Torre Annunziata

CANCELLAZIONE NELL'ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO "GIURISDIZIONE ORDINARIA"

1 **SERPICO** Flavia

ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO "GIURISDIZIONE MINORILE"

1 **COPPOLA** Sabina Napoli

ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Elenco	CognomeNome	Data nascita	Citta'nascita	Descrizione Turno
AVVOCATO	BARDI SIMONA	25/08/1981	NAPOLI	Civile
				Volontaria
AVVOCATO	BARDI SIMONA	25/08/1981	NAPOLI	giurisdizione
AVVOCATO	CURCIO ROCCO	30/01/1974	POTENZA	Penale
AVVOCATO	CURCIO ROCCO	30/01/1974	POTENZA	Civile
AVVOCATO	DI CRISCIO ROSA	17/05/1977	NAPOLI	Penale
AVVOCATO	DI CRISCIO ROSA	17/05/1977	NAPOLI	Amministrativo
AVVOCATO	DI CRISCIO ROSA	17/05/1977	NAPOLI	Civile

				Volontaria giurisdizione
AVVOCATO	DI CRISCIO ROSA	17/05/1977	NAPOLI	
AVVOCATO	DI CRISCIO ROSA	17/05/1977	NAPOLI	Tributario
AVVOCATO	DI FRANCO LUIGI	18/05/1983	NAPOLI	Penale
AVVOCATO	DI FRANCO LUIGI	18/05/1983	NAPOLI	Amministrativo
AVVOCATO	DI FRANCO LUIGI	18/05/1983	NAPOLI	Civile
				Volontaria giurisdizione
AVVOCATO	DI FRANCO LUIGI	18/05/1983	NAPOLI	
AVVOCATO	DI FRANCO LUIGI	18/05/1983	NAPOLI	Tributario
AVVOCATO	ERRICO ROBERTA	19/03/1987	NAPOLI	Penale
AVVOCATO	ERRICO ROBERTA	19/03/1987	NAPOLI	Civile
	FORMISANO			
AVVOCATO	GIANLUCA	11/09/1971	NAPOLI	Penale
	FRIELLO			
AVVOCATO	ANTONIETTA	13/05/1976	NAPOLI	Civile
	FRIELLO			
AVVOCATO	ANTONIETTA	13/05/1976	NAPOLI	Volontaria giurisdizione
AVVOCATO	MAZZOCCHI GUIDO	14/12/1978	NAPOLI	Civile
	PERCUOCO			
AVVOCATO	FRANCESCO	22/05/1965	NAPOLI	Amministrativo
	PERCUOCO			
AVVOCATO	FRANCESCO	22/05/1965	NAPOLI	Tributario
	SALZANO			
AVVOCATO	GIUSEPPINA	02/03/1978	NAPOLI	Civile
	SCHIAVONE			
AVVOCATO	ASSUNTA	24/07/1974	NAPOLI	Penale
	SCHIAVONE			
AVVOCATO	ASSUNTA	24/07/1974	NAPOLI	Civile
AVVOCATO	STUFATO	11/05/1987	NAPOLI	Penale

	CORRADO			
	STUFATO			
AVVOCATO	CORRADO	11/05/1987	NAPOLI	Civile

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI

- 1 Cevaro Roberta, 08/10/1985, Napoli (Na)
- 2 Del Prete Armando, 08/12/1985, Villaricca (Na)
- 3 Martino Andrea, 29/02/1988, Napoli (Na)
- 4 Mattera Antonio, 04/08/1982, Pozzuoli (Na)
- 5 Passaro Federica, 09/12/1986, Napoli (Na)
- 6 Rotoli Domenico, 18/10/1985, Villaricca (Na)
- 7 Perone Lucio, 12/06/1978, Torre Del Greco (Na)

- In riferimento alla richiesta dell'Avv. stabilito Giuseppe Panico di trasferimento dall'albo degli Avvocati stabiliti all'albo ordinario degli Avvocati, il Consiglio convoca l'Avvocato stabilito Panico per il giorno 22 ,aggio 2018 alle ore 15.30;
- In riferimento alla richiesta dell'Avv. stabilito Cecilia Chianese di trasferimento dall'albo degli Avvocati stabiliti all'albo ordinario degli Avvocati, il Consiglio convoca l'Avvocato stabilito Chianese per il giorno 22 ,aggio 2018 alle ore 15.45;

ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI

1. Accardo Maria
2. Alvino Francesco
3. Anastasio Michela
4. Ariemma Giovanna
5. Attruia Delia
6. Balsamo Chiara
7. Calcagno Chiara
8. Cardone Mario
9. Ceglia Raffaele
10. Cutillo Angela
11. D'amore Federico
12. Davino Francesca
13. De Paola Benedetta
14. Del Vaglio Marzia

15. Del Prete Chiara
16. Di Bonito Francesco
17. Ercolani Veronica
18. Esposito Pasquale
19. Ferronetti Antonio
20. Festa Maria Grazia
21. Fioretti Gian Paolo
22. Gallo Georgia
23. Izzo Anna
24. Lupico Iolanda
25. Maiello Nicola Maria
26. Mastrantuono Mario
27. Micera Erasmo
28. Nardi Francesco
29. Nazzaro Mariachiara
30. Perrone Geremia
31. Pietrovita Roberto
32. Pollio Grazia
33. Porciello Alfonso
34. Prota Marcello
35. Remollino Caterina
36. Rodriguez Gianluca
37. Salzano Angela
38. Sarnelli Giulia
39. Sgambato Fiorentino
40. Sinopoli Angela Maria Cristina
41. Stellato Teresa
42. Tammaro Roberta
43. Tuccillo Mario
44. Viola Roberta
45. Vitale Carla
46. Vito Alberto

- In riferimento alla domanda di iscrizione del Dott. De Mauro Vincenzo al Registro dei Praticanti, il Consiglio convoca il dott. De Mauro per il giorno 8 maggio 2018 alle ore 16.30

CANCELLAZIONE AVVOCATI

- 1 Cobucci Ponzano Alessia, 19/12/1975, Napoli (Na) (A domanda)
- 2 Tranchino Maurizio, 04/10/1980, Napoli (Na) (A domanda)
- 3 Ricciardi Ernesto, 24/06/1935, Salerno (Sa) (Decesso)

-CANCELLAZIONE PRATICANTI-

- 1 Cirillo Valeria Vincenza, 07/12/1982, Pompei (Na) A Domanda
- 2 Di Girolamo Giuseppe, 26/05/1989, Napoli (Na) (A Domanda)
- 3 Fragomeno Romualdo, 25/09/1986, Napoli (Na) (A Domanda)
- 4 Grasso Luisa, 10/01/1987, Mugnano Di Napoli (Na) (A Domanda)
- 5 Magliulo Andrea Costantino, 08/12/1982, Napoli (Na) (A Domanda)
- 6 Scotto Di Vetta Antonietta, 27/02/1989, Napoli (Na) (A Domanda)
- 7 Spano' Maria, 06/05/1954, Napoli (Na) (A Domanda) (A Domanda)
- 8 Aliperta Domenico, 30/06/1984, Sarno (Sa) (A Domanda)
- 9 Conte Margherita, 26/01/1984, Oliveto Citra (Sa) (Trasf. Ad Altro Ordine)

NULLAOSTA AVVOCATI-

- 1 Macchiarelli Giuseppe, 17/10/1985, Piedimonte Matese (Ce)

-COMPIUTA PRATICA-

- 1 La Sala Vittorio, 08/06/1990, Napoli (Na)
- 2 Liguori Giovanna, 25/07/1965, Napoli (Na)
- 3 Mariconda Lorenzo, 05/05/1993, Napoli (Na)
- 4 Santoro Viviana, 25/06/1981, Napoli (Na)
- 5 Schettini Ada, 18/01/1993, Sapri (Sa)
- 6 Scialo' Salvatore, 27/07/1986, Napoli (Na)
- 7 Vetrano Angelo Fabio, 02/06/1990, Napoli (Na)
- 8 Vivarelli Von Lobstein Virginia Maria Gabriella, 31/05/1993, Napoli (Na)
- 9 Pastena Ciro, 02/09/1990, Napoli (Na)
- 10 Pone Stefano, 29/06/1990, Napoli (Na)

ISCRIZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO

- 1 Costa Giuseppe, 28/02/1963, Ottaviano (Na)

- 2 D'Alterio Iolanda, 15/11/1979, Pozzuoli (Na)

VARIAZIONI TABELLARI

Prot. 4951/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 4950/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 4949/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 4946/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

PARERI

N. 3/18 **Omissis..**
N. 16/18 **Omissis..**
N. 54/18 **Omissis..**
N. 60/18 **Omissis..**

CAPO 5 - Elezione componente del CdA per la Fondazione per l'Alta Formazione dell'Avvocatura Napoletana: determinazioni;

Si rinvia;

CAPO 6 - Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;

Si rinvia;

CAPO 7 - Elezione componente del CdA dell'Organismo di Mediazione COA: determinazione;

Si rinvia;

CAPO 8 - Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;

Si rinvia;

CAPO 9 - Varie ed eventuali;

PRESIDENTE: C'è da eleggere un componente della Fondazione Nicola Amore. All'unanimità è eletto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nicola Amore il Consigliere Roberto Fiore.

Prot. 284/2018: (Recupero crediti minimi anno formativo inizio triennio 2015 – Avv. Davide Sassone): Si rinvia;

Prot. 283/2018: (Recupero crediti minimi anno formativo inizio triennio 2014 – Avv. Gianluca Flammia): Si rinvia;

Prot. 95/2018: (Serpone - Offerta fornitura): Si rinvia;

Alle ore 20.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Vincenzo Pecorella

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Bianco